

Capitolo 81. Perugia - Casa penale muliebre - Costruzione di un camerone e sistemazione di locali, lire 30,000.

Capitolo 82. Pesaro - Urbino - Casa di custodia - Lavori di riduzione del locale detto degli Scalzi da servire di succursale per i giovani corrigendi, lire 30,000.

Capitolo 83. Pesaro - *S. Leo*, Casa di relegazione - Lavori di ricostruzione del torrione Nord-Ovest, lire 25,000.

Capitolo 84. Pisa - *Piombino*, bagno penale - Costruzione di celle di rigore, lire 29,000.

Capitolo 85. Roma - *Civitavecchia*, bagno penale - Costruzione e sistemazione di locali per servizio interno dello stabilimento, lire 30,000.

Capitolo 86. Roma - *Tivoli*, casa di custodia - Costruzione di nuovi cubicoli per i giovani corrigendi e sistemazione dei locali, lire 30,000.

Capitolo 87. Sassari - *Alghero*, bagno penale - Lavori per riordinamento dei fabbricati, lire 30,000.

Capitolo 88. Sassari - *Tempio*, carceri giudiziarie - Costruzione di locali, lire 30,000.

Capitolo 89. Torino - *Ivrea*, carcere giudiziario - Ampliamento e sistemazione di nuovi locali, lire 20,000.

Capitolo 90. Stabilimenti carcerari diversi - Lavori di costruzione di capannoni mobili per condannati addetti ai lavori all'aperto, lire 30,000

Capitolo 91. Stabilimenti carcerari diversi - Fondo a calcolo per provvedere al pagamento delle eventuali eccedenze fra il costo effettivo dei lavori e il fondo stanziato nei capitoli straordinari per diversi stabilimenti, lire 10,000.

Capitolo 92. Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di vagoni cellulari per trasporto dei detenuti, lire 30,000.

L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare.

Cavallini. Prima che finisca la discussione del bilancio del Ministero dell'interno io mi permetto di rivolgere una domanda al presidente del Consiglio. L'onorevole Crispi, con decreto dell'ottobre 1887, ha stabilito l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri; ufficio sulla necessità del quale eravamo tutti d'accordo, e che, mi piace di dirlo, funziona egregiamente bene. Però non ho veduto, in questo bilancio, stabilito nessun assegno per questo ufficio.

Io capisco che questo ufficio, che è composto in parte di impiegati presi dai vari Ministeri, non importerà una forte spesa, perchè gl'impiegati rimangono nei ruoli dei rispettivi Gabinetti; ma,

per quanto si proceda con la lente dell'avaro, qualche spesa è assolutamente indispensabile.

Ora, siccome il presidente del Consiglio dei ministri ci ha detto di essere amante della severità e della sincerità dei bilanci stessi; io avrei desiderato di vedere stabilito un assegno speciale per questo ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri. E qualora io avessi la fortuna di vedere l'onorevole Crispi d'accordo con me in quest'ordine di idee, lo pregherei di dirmi se crede di provvedervi, almeno per il bilancio venturo.

Crispi, ministro dell'interno. L'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha un bilancio a sè. La spesa andrebbe iscritta nel bilancio del Tesoro.

Non può essere altrimenti.

Cavallini. Allora spero che sarà provveduto in occasione del bilancio del Tesoro.

Crispi, ministro dell'interno. Vedremo.

Presidente. Stanziamento della parte ordinaria del bilancio, lire 61,736,319.65; stanziamento della parte straordinaria, lire 3,412,006; stanziamento complessivo della parte ordinaria e straordinaria, lire 65,148,325.65.

Pongo a partito questo stanziamento.

(È approvato).

Ora rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

“ *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. ”

Pongo a partito questo articolo unico nel quale è compresa l'approvazione di tutti i capitoli del bilancio dell'interno.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, pel deferimento alla Corte di cassazione di Roma della cognizione degli affari penali del regno.

Presento pure, come di rito, la relazione sul resoconto consuntivo dell'Economato.